

CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Repertorio n.

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
E LA FONDAZIONE ARCHEOLOGICA CANOSINA ONLUS.-

L'anno duemilatredici, il giorno del mese di , in
Canosa di Puglia, nella Casa Comunale presso l'Ufficio del Dirigente del
Settore Lavori Pubblici e Manutenzione, Ambiente e Protezione Civile,

TRA

il Comune di Canosa di Puglia, di seguito denominato Comune, codice
fiscale: 81000530725, nella persona dell'ing. Sabino GERMINARIO, nato a
Canosa di Puglia il ventidue marzo millenovecentosessantuno, in qualità di
Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione, Ambiente e Protezione
Civile

E

La Fondazione Archeologica Canosina Onlus - Organizzazione Non
Lucrativa di Utilità Sociale, con sede legale in Canosa di Puglia alla Via
Kennedy n. 18, di seguito denominata Fondazione, codice fiscale:
90014810726, nella persona del Presidente pro tempore sig.

nato a il

Premesso

- che il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 17 del 19.10.2002 ha aderito alla Fondazione Archeologica Canosina, in qualità di socio benemerito e socio partecipante;
- con Deliberazione di C.C. n. 17 del 19.10.2006, avente per oggetto "Adesione del Comune di Canosa di Puglia alla Fondazione Archeologica

Canosina” fu approvata la partecipazione del Comune di Canosa di Puglia alla stessa Fondazione con la qualifica di Socio benemerito e Socio partecipante, condividendo con essa le finalità e gli scopi istituzionali riportati nello statuto approvato;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 29.12.2006 veniva definitivamente approvato il Regolamento per la disciplina dei rapporti intercorrenti tra Fondazione Archeologica Canosina-Onlus e Comune di Canosa di Puglia per la valorizzazione del patrimonio archeologico comunale, a seguito di parere favorevole della Direzione Regionale per i Beni culturali e Paesaggistici della Puglia espresso con nota prot. n. 6338 del 29.09.2006;

- in data 24.05.2007 si procedette a sottoscrivere apposito Contratto di Servizio tra il Comune di Canosa di Puglia e la Fondazione Archeologica Canosina-Onlus, secondo quanto previsto all’art. 3 del citato Regolamento, con durata pari ad anni due;

- in data 24.04.2009, il Comune di Canosa di Puglia, la Fondazione Archeologica Canosina-Onlus e la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici – Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa per la gestione delle aree archeologiche di Canosa di Puglia al fine di garantire qualificati servizi di valorizzazione ed di supporto alla gestione di numerosi siti di interesse archeologico della Città di Canosa di Puglia;

- con atto deliberativo n. 33 del 21.7.2009 il Consiglio Comunale approvava il prolungamento fino al 24/05/2011 del Contratto di Servizio con la Fondazione Archeologica Canosina Onlus, repertorio n. 1715 del 24.5.2007;

- con atto deliberativo n. 29 del 29.7.2011 il Consiglio Comunale approvava

il prolungamento fino al 24/05/2013 del Contratto di Servizio con la Fondazione Archeologica Canosina Onlus, agli stessi patti e condizioni del precedente contratto;

- che il Consiglio Comunale ha adottato la Deliberazione n. ____ del _____ concernente: “Contratto di servizi tra Fondazione Archeologica Canosina – Onlus e Comune di Canosa di Puglia per la valorizzazione del patrimonio archeologico comunale”;

- che, ai sensi della vigente normativa, i rapporti tra il Comune e la Fondazione devono essere disciplinati con apposito contratto di servizio, per quanto attiene l’affidamento delle attività di valorizzazione di siti facenti parte del patrimonio archeologico comunale;

Stipulano e convengono quanto segue:

ART.1 – Premesse -

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto di Servizio, di seguito nominato per brevità Contratto.

ART.2 – Struttura del Contratto -

Il Contratto si articola in quattro parti secondo la seguente struttura logica:

I Parte – Durata e Oggetto;

II Parte – Obiettivi e impegni delle Parti;

III Parte – Sistemi di monitoraggio e controllo;

IV Parte – Disposizioni varie.

PARTE PRIMA

DURATA E OGGETTO

ART.3 - Durata -

Il Contratto di servizio ha validità di anni **3 (tre)** dalla data della sua sottoscrizione.

Il presente Contratto potrà essere prorogato o rinnovato, su richiesta di una delle parti e comunque previa espressa manifestazione di assenso dell'Amministrazione comunale, se e nei limiti consentiti dalla legislazione in vigore.

Alla scadenza del contratto o in qualsiasi altro caso di interruzione anticipata dello stesso, ivi compreso quello di estinzione della Fondazione, la Fondazione provvede ad interrompere immediatamente la gestione del servizio di cui al presente contratto, liberando le aree e i siti da persone e cose e lasciandole nella piena disponibilità del Comune senza che l'ente sia tenuto ad alcun onere ovvero a corrispondere alcunché a qualsiasi titolo dovuto. In caso di inadempimento dei termini predetti, il Comune provvederà d'ufficio a liberare da persone e da cose i siti dati in gestione col presente contratto con spese a carico della Fondazione.

All'atto della cessazione del rapporto instaurato in dipendenza del presente regolamento non potrà essere posta a carico del Comune la prosecuzione dei rapporti di lavoro o dei rapporti contrattuali instaurati dalla Fondazione né la Fondazione avrà diritto a percepire dal Comune alcun compenso o rimborso per gli interventi manutentivi e/o di miglioria eventualmente effettuati anche se preventivamente autorizzati dal competente Settore.

ART.4 - Oggetto -

Il Contratto prevede e disciplina ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, dello Statuto del Comune di Canosa di Puglia e di quello della Fondazione, i rapporti tra il Comune e la Fondazione in merito all'affidamento dei servizi di valorizzazione del patrimonio archeologico di proprietà comunale di seguito indicato, attraverso la gestione, la fruizione e l'apertura al pubblico dei sottoelencati siti archeologici, nonché le attività di supporto e sostegno

tecnico-scientifico agli interventi di conservazione e di promozione degli stessi:

- Ipogei Lagrasta;
- Ipogeo Varrese;
- Tempio Italico e Basilica di San Leucio, con annesso Antiquarium;
- Battistero San Giovanni;
- Area Archeologica di San Pietro;
- Area del Tempio di Giove Toro;
- Castello dei SS. Quaranta Martiri;
- Ipogeo dell'Oplita;
- Fullonica;
- Museo Civico "Palazzo Iliceto";
- Terme "Lomuscio";
- Domus romana di Via Colletta;
- Teca conservativa di P.zza Terme;

I servizi oggetto dell'affidamento sono:

1. accoglienza turistica;
2. accompagnamento dei turisti nei siti e sorveglianza degli stessi durante la visita;
3. promozione e marketing territoriale;
4. servizi editoriali;
5. pulizia, giardinaggio, manutenzione ordinaria e pronto intervento.

I servizi devono essere prestati secondo le modalità indicate nell'allegato "A", parte integrante del presente contratto, nel rispetto degli standard di funzionamento fissati dal D.M. Beni Culturali 10 maggio 2001 che saranno analiticamente indicati nella carta dei servizi di cui al successivo art.11.

PARTE SECONDA

OBIETTIVI, MODALITA' E IMPEGNI DELLE PARTI

ART.5 – Obiettivi -

Il presente contratto ha come obiettivo primario la migliore fruizione al pubblico dei sopraindicati siti archeologici ubicati nel Comune di Canosa di Puglia, superando l'attuale frammentazione dell'offerta di tali beni ed innalzando il livello qualitativo e quantitativo dei servizi indicati all'art.4 e, in particolare:

- porre in essere le condizioni per la migliore fruizione possibile delle aree e siti archeologici, razionalizzando ed ottimizzando i servizi offerti al cittadino ed al turista;
- migliorare la qualità dei servizi informativi culturali ed editoriali;
- garantire un uniforme e qualificato livello di erogazione dei servizi oggetto del presente contratto, secondo le modalità di cui all'allegato "A", nel rispetto delle direttive fissate negli atti di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei (art.150, comma 6, D.Lgs. n. 112/98) mediante l'utilizzo di personale qualificato;
- incrementare, attraverso una più ampia offerta didattica, la conoscenza e la fruizione del patrimonio archeologico;
- incrementare il numero di visitatori dei siti archeologici comunali.

I livelli quali-quantitativi oggetto del presente contratto di servizio saranno monitorati tenuto conto dei seguenti criteri:

- piena attuazione del programma di apertura al pubblico dei siti archeologici così come concordato con il Comune;
- manutenzione periodica programmata e tempestività del servizio di pronto intervento che deve comunque essere garantito nell'arco delle 48 ore

successive alla segnalazione del Settore competente di eventuali malfunzionamenti;

- incremento dei visitatori su base annua, pari ad almeno il 5%, calcolato rispetto alla media del triennio precedente;

- miglioramento del livello della qualità percepita dall'utente, tramite la rilevazione della customer satisfaction, con apposita indagine conoscitiva effettuata con cadenza annuale nei singoli siti archeologici oggetto del presente contratto di servizio.

ART.6 – Affidamenti a terzi -

Salvo la esclusiva responsabilità della Fondazione nei confronti del Comune di Canosa di Puglia, la stessa potrà per l'espletamento delle attività di cui al precedente art. 4, avvalersi di personale esterno (a titolo esemplificativo, operai per i lavori di giardinaggio, personale addetto all'assistenza al pubblico, guide turistiche) ovvero stipulare contratti di appalto di servizi, nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni del proprio statuto.

La Fondazione assume, inoltre, l'obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti, collaboratori, terzi utenti o soggetti da essa comunque aventi causa, le leggi, i regolamenti, le prescrizioni generali e/o particolari che disciplinano le attività dalla stessa gestite, espressamente manlevando il Comune da ogni responsabilità diretta e/o indiretta al riguardo, da chiunque e comunque fatta valere, giudizialmente e/o extragiudizialmente.

ART.7 – Contributi –

Per l'erogazione dei servizi di cui al presente contratto, il Comune di Canosa di Puglia corrisponderà alla Fondazione il contributo onnicomprensivo di € **70.000,00 annui**, secondo quanto riportato in dettaglio nelle allegate tabelle "B" e "C".

Il pagamento del contributo complessivamente dovuto dal Comune di Canosa di Puglia sarà effettuato in rate quadrimestrali, previa liquidazione da parte del competente Settore Lavori Pubblici e Manutenzione. Il pagamento dell'ultima rata sarà effettuato previa verifica del conseguimento degli obiettivi.

ART.8 – Impegni della Fondazione –

Al fine di facilitare la regolare pianificazione ed erogazione dei servizi di cui al precedente art. 4, la Fondazione indicherà il proprio responsabile, al quale sarà attribuita l'autonomia necessaria ad affrontare e risolvere i problemi operativi e di coordinamento interno.

La Fondazione si impegna a rendere disponibili le risorse necessarie e il personale qualificato allo svolgimento delle attività relative ai servizi di cui al precedente art. 4, assicurando al personale comunque utilizzato l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia previdenziale e assistenziale, di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché un trattamento retributivo nel rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di Categoria.

La Fondazione garantisce la regolare esecuzione delle attività affidate nel rispetto di tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quelle in materia di sicurezza ed il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione degli interventi relativi all'erogazione dei servizi medesimi.

Nell'erogazione dei servizi medesimi, la Fondazione si impegna a non svolgere nell'ambito del servizio affidatogli e delle aree e siti di proprietà comunale alcuna attività avente carattere lucrativo e comunque in contrasto con il proprio statuto e con le finalità del presente contratto.

La Fondazione si impegna far osservare le leggi vigenti, le disposizioni regolamentari del Comune di Canosa di Puglia e le direttive eventualmente

formulate dal competente Settore Lavori Pubblici e Manutenzione con appositi provvedimenti dirigenziali, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di tutela ambientale, di tutela dei beni artistici, archeologici e culturali, nonché di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

ART.9 - Impegni dell'Amministrazione –

Il Comune si impegna a fare quanto necessario per consentire la più efficiente e rapida erogazione dei servizi oggetto del presente contratto. In particolare, il Comune si obbliga:

- a procurare e/o concedere, in tempi ragionevolmente brevi, i permessi e le autorizzazioni eventualmente necessari all'espletamento di tutte le attività inerenti i servizi medesimi;
- a garantire alla Fondazione la massima collaborazione.

ART.10 – Politica della Qualità –

La Fondazione e il Comune, si impegnano a perseguire una politica orientata al miglioramento della qualità dell'offerta dei servizi ai visitatori del patrimonio archeologico di competenza del Comune di Canosa di Puglia.

Al fine di perseguire le finalità sopraindicate, la Fondazione, in accordo con il Comune, si impegna:

- a procedere, ai sensi dell'art.11 del D. Lgs. n. 286/99, entro 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, alla redazione e diffusione di una Carta dei Servizi così come prevista dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 "Principi sulla erogazione dei servizi pubblici". Nell'elaborazione della Carta dei Servizi la Fondazione ed il Comune dovranno tener conto dell'Atto di indirizzo del Ministero per i Beni

e le Attività Culturali sui criteri tecnico-scientifici per la definizione degli standard per i musei.

Il Comune si riserva la facoltà di chiedere alla Fondazione la modifica della Carta stessa in caso di sua manifesta inadeguatezza o di sua violazione di norme di legge.

Gli impegni della Fondazione descritti nella Carta dei Servizi successivamente alla pubblicazione costituiscono impegno contrattuale a tutti gli effetti.

PARTE TERZA

IL SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

ART.11 – Sorveglianza. –

Per tutte le attività di cui all'art. 4, per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 5 e per il regolare assolvimento di tutti gli impegni contrattuali assunti dalla Fondazione in relazione all'affidamento del servizio, titolare delle attività di sorveglianza è il Settore Lavori Pubblici e Manutenzione.

Le inadempienze addebitabili alla Fondazione, daranno titolo al Comune a decurtare il corrispettivo relativo alle spese non sostenute sia nel caso in cui ci sia una effettiva diminuzione nel volume e nella qualità dei servizi, sia nel caso di inadempienze da cui possa derivare un danno di immagine al Comune da accertarsi, in contraddittorio con la Fondazione, da parte del competente Settore Lavori Pubblici e Manutenzione.

ART. 12 - Responsabilità e Coperture Assicurative

Qualora dall'esecuzione del presente contratto e dalle attività ad esso connesse, nonché dall'uso di beni ed impianti, derivassero danni di qualunque natura al Comune o a terzi (danni a cose, persone, interruzioni di attività, perdite patrimoniali, ecc.), la Fondazione ne assume ogni responsabilità ed è

tenuta ad intervenire tempestivamente per il ripristino immediato dei danni alle cose (ove possibile), con assunzione diretta, a proprio esclusivo carico, di tutti gli oneri indennitari e/o risarcitori.

In ogni caso la Fondazione è tenuta a dare tempestiva comunicazione al Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione di qualunque evento dannoso si sia verificato nel corso dell'esecuzione dei servizi di cui al presente contratto.

La Fondazione è altresì obbligata, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto di servizi e per tenere indenne l'amministrazione comunale, a contrarre una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'espletamento dei servizi e nella gestione del relativo patrimonio avente un massimale unico non inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila euro).

La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie decorre dalla firma del presente contratto sino alla scadenza del medesimo.

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi, di adeguato importo, deve:

- a) prevedere la copertura dei danni che la Fondazione debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i soci stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dalla Fondazione;
- b) prevedere la copertura dei danni biologici;

c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti del Comune di Canosa di Puglia (personale e amministratori) autorizzati all'accesso al cantiere nonché i soci stessi della Fondazione.

In ogni caso, la Fondazione solleva l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa, azione o richiesta danni da parte di terzi, in conseguenza degli obblighi assunti, ivi compresi i danni a persone e/o cose in dipendenza dell'espletamento del servizio.

PARTE QUARTA

DISPOSIZIONI VARIE

ART.13 – Risoluzione e Recesso -

In caso di inadempienze di particolare gravità nell'erogazione del servizio o di interruzione totale o parziale del servizio medesimo, non dipendente da cause di forza maggiore, il contratto si intenderà risolto per inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del codice civile previa messa in mora da parte del Comune rimasta senza effetto.

Il Comune può recedere dal contratto per gravi motivi di pubblico interesse, non sussistendo in tal caso le ragioni per la prosecuzione del rapporto.

ART.14 – Cauzione -

La Fondazione, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contenute nel presente contratto, depositerà prima della stipula del presente contratto di servizio apposita fidejussione, per un ammontare corrispondente al 20% dell'importo contrattuale. Essa sarà costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, da accettarsi dall'Ente, valida per tutto il periodo di durata della concessione. La fidejussione prestata dovrà

espressamente escludere il beneficio della preventiva escussione del debitore principale e dovrà essere, in deroga all'art. 1945 cod. civ., a prima richiesta.

Il Comune può avvalersi della garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio a seguito di inadempienze del Concessionario.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza del Concessionario, la cauzione sarà incamerata dal Comune, in via parziale o totale, fino alla copertura dei danni ed indennizzi dovuti.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione Comunale.

La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, nel corso della durata del presente contratto, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione Comunale.

La polizza fidejussoria avrà valore per tutta la durata del presente contratto di servizio e dovrà essere svincolata alla scadenza del contratto previa autorizzazione del Dirigente.

ART.15 – Controversie -

Per la risoluzione di eventuali controversie sorte tra le Parti non risolte amichevolmente, si farà ricorso alla giustizia ordinaria.

Il Foro competente è quello del Tribunale di Trani.

ART.16 – Registrazione -

Il presente atto è soggetto a registrazione ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese di registrazione sono a carico della Fondazione.

ART.17 – Modifiche e aggiornamenti -

Qualora si rendesse necessario prima della scadenza, le parti, di comune accordo, possono procedere a modifiche e aggiornamenti delle disposizioni

contenute nel presente atto. Qualsiasi modifica, aggiornamento o rinnovo del presente contratto deve essere espressamente autorizzata dal Comune e redatta in forma scritta a pena di nullità.

ART.18 – Elezione del domicilio -

Agli effetti delle comunicazioni e/o notificazioni previste dal presente Contratto, le parti eleggono domicilio:

- per il Comune di Canosa di Puglia in Piazza Martiri 23 Maggio n.15;
- per la Fondazione Archeologica Canosina, la sede legale della Fondazione in Via Kennedy n.18.

In caso di variazione, il cambiamento del domicilio eletto dovrà essere comunicato con raccomandata A/R entro 10 giorni. In caso di omissione, tutte le comunicazioni effettuate al domicilio come sopra eletto si intenderanno ad ogni effetto valide ed efficaci.

ART.19 – Norma di chiusura -

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia e le norme del codice civile.

Allegati:

- A) Disciplinare tecnico.
- B) Tabella spese.
- C) Tabella spese accessorie.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per il Comune di Canosa di Puglia

Per la Fondazione Archeologica Canosina Onlus